



TRIBUNALE ORDINARIO DI ORISTANO
PROCEDURE CONCORSUALI

in composizione monocratica, nella persona del dott. Andrea Bonetti, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella procedura di concordato minore promossa dai Signori [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) nato a [REDACTED] e [REDACTED] nata a [REDACTED] [REDACTED], entrambi residenti in [REDACTED], coadiuvati dalla Dott.ssa Maria Laura Cugurullo, Commercialista con studio in Cagliari, Viale A. Diaz n. 106, elettivamente domiciliati in Monserrato, nella via Porto Botte n. 88, presso lo studio dell'Avv. Vanessa Corpino (codice fiscale CRP VSS 86A53 B354G; p.e.c.: avv.vanessacorpino@pec.it), in veste di gestore della crisi designato dall'OCC Avv. Milena Figus

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con il ricorso per ammissione alla procedura di concordato minore depositato in data 5.3.24 i signori [REDACTED] [REDACTED], con l'assistenza dell'OCC presso l'Ordine degli Avvocati di Oristano, hanno chiesto l'ammissione alla procedura di concordato minore.

La proposta è risultata ammissibile, essendosi rilevato:

- che i ricorrenti non rivestono la qualifica di consumatori, nella accezione di cui all'art. 2, c. 1, lett. e), CCII, dal momento che le obbligazioni inadempite si riferiscono allo svolgimento di attività professionale/imprenditoriale;
- che i ricorrenti non presentano i requisiti soggettivi e oggettivi per la sottoposizione a liquidazione giudiziale, e che non sono stati esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda, né hanno già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- che non consta il compimento di atti in frode nel quinquennio precedente il deposito della domanda;
- che la proposta prevede l'apporto di risorse esterne al patrimonio dei debitori, attraverso le quali viene significativamente incrementato il soddisfacimento dei creditori (nella specie i ricorrenti si propongono di pagare il debito della procedura nella misura di complessivi € [REDACTED], inclusi i costi della procedura prededucibili, attraverso l'accesso al finanziamento concesso dalla [REDACTED] che verrà utilizzato per il pagamento di circa il 41% del debito totale), e risulta dunque formulata ai sensi del capoverso dell'art. 74 CCII;



conseguentemente con decreto del 18.3.24 è stata dichiarata aperta la procedura e si è disposto, a norma dell'art. 78 CCII, la pubblicazione del decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del tribunale e l'assegnazione ai creditori del termine di trenta giorni entro il quale fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1, c. 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al d.lgs. n. 82/2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni.

Il gestore ha provveduto tempestivamente al predetto incumbente ed ha relazionato il Tribunale in ordine all'elenco dei creditori ammessi al voto ed alle determinazioni assunte ai fini della sua predisposizione, tenendo conto di quanto stabilito dal capoverso dell'art. 79 CCII.

Considerando le masse dei ricorrenti singolarmente, la proposta, come relazionato dal gestore, è stata votata ed approvata come segue:

PROPOSTA DEL SIG. [REDACTED]: risulta raggiunto il voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto (98,25%) posto che risultano voti favorevoli espressi per € 1.301,35 e voti per silenzio assenso per € 112.199,66, per un totale di € 113.501,01 (maggioranza richiesta € 58.912,89 su un totale di creditori aventi diritto al voto per € 115.515,47), con esclusione dei crediti in prededuzione.

In conseguenza delle votazioni sopra indicate la proposta di concordato minore ex art. 74 C.C.I.I., risulta approvata dai creditori. Risultano i voti favorevoli espressi del [REDACTED], non hanno espresso alcuna manifestazione di voto per cui ai sensi dell'art. 79 si intende che gli stessi abbiano prestato consenso; [REDACTED] non ha preso alcuna posizione in merito per cui deve intendersi che il medesimo abbia prestato consenso, mentre [REDACTED] ha comunicato la non adesione unicamente per le somme dovute a titolo di aggio e spese di riscossione. Considerato inoltre che il creditore [REDACTED] l., è titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, la maggioranza risulta raggiunta anche per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto, posto che risultano voti favorevoli di n. 4 creditori su 5, secondo quanto previsto dall'art. 79, comma primo, C.C.I.I.

[REDACTED]: risulta raggiunto il voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto (81,97%) posto che risultano voti favorevoli per silenzio assenso per € 116.467,31 (maggioranza richiesta € 72.458,39 su un totale di crediti per € 142.075,29). In conseguenza delle votazioni sopra indicate la proposta di concordato minore ex art. 74 C.C.I.I., risulta approvata dai creditori.

[REDACTED]s non hanno espresso alcuna manifestazione di voto per cui ai sensi dell'art. 79 si intende che gli stessi abbiano prestato consenso, mentre [REDACTED]a hanno comunicato la non adesione alla proposta presentata.

Considerato inoltre che il creditore [REDACTED] è titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, la maggioranza risulta raggiunta anche per teste dei voti espressi dai



creditori ammessi al voto, posto che risultano voti favorevoli di n. 6 creditori su 9, secondo quanto previsto dall'art. 79, comma primo, C.C.I.I.

Dal momento che con il decreto di attuazione della direttiva c.d. Insolvency è stato eliminato il riferimento alla fattibilità economica, il Tribunale ritiene che nel concordato minore possa applicarsi per analogia la norma dettata dall'art. 47, c. 1, CCII, dove la fattibilità, sia pur diversamente declinata per le ipotesi di concordato liquidatorio (lett. a) e concordato con continuità aziendale (lett. b), è essenzialmente riconducibile alla "non manifesta inattitudine del piano a raggiungere gli obiettivi prefissati".

Nel caso di specie tale valutazione risulta positiva giacché, come emerge dalla documentazione allegata alla domanda, il piano sottostante alla proposta di concordato appare lineare ed agevolmente realizzabile.

Inoltre, l'apporto di finanza esterna risulta adeguatamente garantito ed immediatamente disponibile.

L'alternativa liquidatoria avrebbe come unico effetto il depauperamento del patrimonio dei ricorrenti con soddisfazione solo parziale del creditore ipotecario in un tempo peraltro maggiore di quello previsto col presente piano, e con totale insoddisfazione degli altri creditori.

Come peraltro attestato nella relazione del gestore al creditore ipotecario e privilegiato falciati è assicurato un pagamento in misura superiore all'importo realizzabile in caso di liquidazione del patrimonio degli istanti (cfr. punto 4. del ricorso).

P.Q.M.

omologa la proposta di concordato minore e dichiara chiusa la procedura.

Oristano, 4.11.24

Il Giudice

Andrea Bonetti

